

STATUTO
“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia APS”
“A.R.D. APS”

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia APS”**, in breve **“A.R.D. APS”**

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione Sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Al fine di svolgere le proprie attività e raggiungere i propri scopi, l'Associazione si avvale delle prestazioni dei propri aderenti.

SEDE

L'Associazione ha Sede Legale in Via Roma n. 39, 23855 Pescate (Lecco).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno per meglio svolgere la propria attività, di avvalersi di una sede operativa.

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) promuovere e sostenere la ricerca scientifica e lo studio della distonia;
- b) promuovere la ricerca psicologica per migliorare la qualità di vita del malato, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie;
- c) migliorare la diffusione della conoscenza della distonia, dei problemi connessi alla sua natura, alla sua cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;
- d) favorire incontri e convegni tra medici di base, specialisti, neurologi, fisioterapisti, psicologi e pazienti per approfondire diagnosi, terapie e relative problematiche;
- e) favorire la comunicazione tra pazienti per raccontarsi, sostenersi, condividere, per accettare la propria malattia, per riconoscere i significati dei propri comportamenti e delle proprie emozioni;
- f) favorire la comunicazione tra i pazienti e i medici per una migliore gestione della distonia.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

ricerca scientifica di particolare interesse Sociale (Art. 5 del D.lgs. 117/2017 - C. 1, lettera h).

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) contribuire all'approccio multidisciplinare in merito ai problemi sperimentali e applicativi della distonia;
- b) collegarsi con le strutture della sanità nazionale e internazionale e con enti pubblici o privati per attivare la ricerca e per istituire centri di studi e una "banca dati" su base informatica quanto più possibile completa e aggiornata anche in campo internazionale;
- c) divulgare su tutto il territorio nazionale attraverso pubblicazioni di articoli e informazioni i risultati della ricerca, con particolare attenzione alle regioni e alle province carenti di strutture preventive diagnostiche e terapeutiche adeguate;
- d) erogare contributi nel campo della ricerca e istituire borse di studio;
- e) promuovere e Organizzare convegni di studio, congressi e iniziative simili, seminari e corsi di formazione sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- f) agire come fonte di informazione sui centri di diagnosi, cura e riabilitazione;

- g) promuovere manifestazioni, incontri, avvenimenti culturali, rappresentazioni teatrali e musicali, iniziative ed eventi promozionali con lo scopo di raccogliere fondi, nei modi e nei limiti della normativa vigente e compiere le operazioni economiche e finanziarie previste dal presente Statuto dirette al raggiungimento degli scopi associativi. In particolare i Soci, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, potranno Organizzare occasionalmente in concomitanza di eventi locali di sensibilizzazione: cene, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, ed in generale tutte le attività consentite dalla normativa vigente al momento dell'iniziativa intrapresa, al fine di finanziare l'attività istituzionale dell'Associazione.
- h) attivare ogni iniziativa utile ed opportuna per l'approfondimento e la divulgazione con tutti i mezzi di comunicazione (pubblicazioni e stampa, radio e tv, web e Social network, video, ecc.): il tutto nel pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'attività professionale, senza alcun fine o scopo, né politico né religioso, nonché senza scopo di lucro.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I Soci sono suddivisi in Ordinari e Onorari:

- 1) I Soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- 2) I Soci Onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto. In caso di Socio minorenni il diritto di voto viene esercitato tramite i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota Sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota Sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine di ogni anno, stabilisce con propria deliberazione l'entità della quota Sociale per l'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione, restano in vigore le quote e i contributi stabiliti con deliberazione nell'anno solare immediatamente precedente.

I Soci non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche dell'Associazione.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi Sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato Scientifico;

Gli Organi Sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo Sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento della quota sociale

ARTICOLO 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- c) devoluzione del patrimonio

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata ai recapiti notificati all'Associazione tramite lettera, mail o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. **La seconda e valida convocazione deve avvenire almeno 1 (uno) giorno successivo alla prima.**

La convocazione potrà essere divulgata mediante pubblicazione sul sito Internet e sulla pagina Facebook dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci e il voto favorevole della maggioranza.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel Libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di **3 (tre)** ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- l) eleggere il Vice-Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio mail e/o messaggio telefonico inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'assemblea dei Soci, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il quale:

- a) svolge attività esecutiva secondo le direttive del Presidente dell'Associazione;
- b) sottoscrive con il Presidente gli atti Sociali;
- c) predispone, secondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giorno delle Assemblee dei Soci e dei Consigli Direttivi e redige i verbali delle riunioni che deve trascrivere sugli appositi libri affidati alla sua custodia;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- e) tiene aggiornati i registri dei Soci;
- f) vigila sull'ordine e sulla conservazione dell'archivio dell'Associazione; Il Segretario può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il quale, in collaborazione con il Presidente, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la redazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, provvede alla riscossione delle quote Sociali e dei contributi, custodisce e aggiorna gli inventari dei beni mobili e immobili.

Al Tesoriere è conferito:

- a) il potere di operare con banche e uffici postali;
- b) il potere di firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso
- c) il potere di effettuare prelievi,
- d) il potere di eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Presidente con firma disgiunta con l'obbligo di renderne conto a ogni riunione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno la figura del Segretario e del Tesoriere può essere rappresentato dalla stessa persona.

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può costituire un comitato consultivo di esperti, detto Comitato Scientifico, composto da membri appartenenti alla comunità medica, paramedica e scientifica, che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per le Distonie, nonché per l'assistenza ai soggetti affetti da tali patologie.

Ogni membro del Comitato Scientifico è tenuto a:

- a) rendere disponibile, su richiesta dell'Associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di poter essere contattato da altri medici e dai pazienti;
- b) tenersi costantemente aggiornato sui progressi della ricerca nazionale e internazionale;
- c) rappresentare l'intera Associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico;
- d) formulare pareri, non vincolanti per il direttivo dell'Associazione, circa i progetti scientifici da intraprendere, proposte di studi di ricerca, eventualmente da finanziare;
- e) sostenere le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese dall'Associazione.

Gli appartenenti al Comitato Scientifico, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio Direttivo, nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Associazione o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dagli appartenenti al Comitato Scientifico.

Per il coordinamento delle attività del Comitato Scientifico può essere nominato un Presidente, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 22 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri Sociali:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 23 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- 1) quote Sociali
- 2) contributi pubblici;
- 3) contributi privati;
- 4) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- 8) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- 9) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- 10) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- 11) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- 12) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 24 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio Sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche Sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota Sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

ARTICOLO 27 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra l'Associazione, i Soci, gli Organi Sociali e i liquidatori per l'interpretazione e l'esecuzione o comunque in dipendenza dalle norme del presente Statuto e in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione saranno devolute con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi con la seguente modalità. Due saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente e il terzo sarà nominato di comune accordo dai primi due e in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario dove ha sede l'Associazione. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e la decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.